



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. 163
Prot. n. 35020 del 3 maggio 2020

OGGETTO: Misure di prevenzione e controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da Corona Virus (COVID – 19) sul territorio locale – Revoca ordinanze n. 128 del 31 marzo 2020 e n. 134 del 03.04.2020 - Riapertura parchi, giardini e aree verdi comunali – Riapertura aree demaniali – Disciplina delle attività sportive e di pesca svolte sugli arenili e negli specchi acquei antistanti

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020, “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020, “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020, “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 09/03/2020, “Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9 e dell'11 marzo 2020, aventi ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12/03/2020, "Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista la propria ordinanza n. 105 del 13 marzo 2020 inerente "Temporanee misure relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia "CORONA VIRUS" - Chiusura parchi, giardini e aree verdi comunali" e specificatamente la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso, di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e quindi con recinzioni e cancelli di accesso;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18/03/2020 "Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010";

Visto il DPCM del 22.03.2020 con il quale tra l'altro è stata disposta la chiusura delle attività produttive ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Viste le modifiche apportate al DPCM del 22.03.2020 dal DPCM del 25.03.2020, che ha tra l'altro modificato l'elenco delle attività consentite;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25/03/2020 "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani";

Visto il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 prorogando la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020;

Vista la propria ordinanza n. 128 del 31.03.2020 con la quale si ordinava la proroga dell'ordinanza n. 105 del 13 marzo 2020, confermando la chiusura al pubblico di tutti i parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, e quindi con recinzioni e cancelli di accesso dal 04/04/2020 e fino a nuova e diversa disposizione;

Vista la propria ordinanza n. 134 del 03.04.2020 di proroga dell'ordinanza n. 109 del 16/03/2020 inerente la chiusura delle aree cittadine denominate: Marina Piazza della Vita, Piazza

Betlemme, isolotto del Pirgo, tutti gli accessi al mare nell'area ricompresa tra viale Garibaldi e l.re Thaon de Revel, area denominata piccolo Paradiso con accesso da via A. Bandiera, accessi alla spiaggia del Marangone tratto comunale fino a nuova e diversa disposizione;

Visto il DPCM del 10.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11, 22 e 25 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020, alla data del 3 maggio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista la propria ordinanza n. 161 del 23.04.2020, con la quale si revocava la precedente ordinanza n. 132 del 03.04.2020 di proroga del divieto di svolgere su tutto il territorio comunale attività motoria e sportiva, all'aperto in luoghi e/o spazi pubblici o aperti al pubblico, comprese passeggiate o stazionamenti di ogni genere fino a nuova e diversa disposizione, già stabilito con ordinanza n. 117 del 19.03.2020;

Visto il DPCM del 26.04.2020 che, all'art.1 coma 1) lettere d) ed e) recita: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

.....lettera d) - e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

.....lettera e) - l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02/05/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

Ritenuto che, fermi restando gli altri provvedimenti restrittivi adottati, verificato l'attuale quadro epidemiologico cittadino, appare possibile e opportuno applicare le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020, con particolare riferimento all'art. 1 comma 1) lettere d) ed e);

Considerato che si delinea un progressivo allentamento delle restrizioni a livello nazionale, nel quadro dell'annunciata ed imminente "fase 2" della gestione dell'emergenza;

Visto l'art. 54 comma 2 del Decreto Legge n.267 del 18/08/2000 che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ORDINA

Con decorrenza 04.05.2020:

1) di revocare la propria ordinanza n. 128 del 31.03.2020, consentendo la riapertura dei parchi, giardini e aree verdi comunali, dotati di servizio di apertura e chiusura, ferme restando le limitazioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020 con particolare riferimento all'art.1 comma 1), lettere d) ed e), disponendo contestualmente;

a) l'obbligo di evitare ogni forma di assembramento di persone nonché di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

b) che i gestori di parchi, giardini ed aree verdi comunali adottino misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

c) che i gestori di parchi, giardini ed aree verdi comunali garantiscano l'interdizione al pubblico attraverso opportuna segnaletica e delimitazione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

2) di revocare la propria ordinanza n. 134 del 03.04.2020 di proroga dell'ordinanza n. 109 del 16/03/2020 inerente la chiusura delle aree cittadine denominate Marina Piazza della Vita, Piazza Betlemme, isolotto del Pirgo, tutti gli accessi al mare nell'area ricompresa tra viale Garibaldi e l.re Thaon de Revel, area denominata piccolo Paradiso con accesso da via A. Bandiera, accessi alla spiaggia del Marangone tratto comunale, ferme restando le limitazioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020;

3) Sull'arenile pubblico e nello specchio acqueo antistante, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, è consentito:

a) svolgere in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali. È fatto divieto di sostare ed occupare l'arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori dell'arenile;

b) l'allenamento di atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, con l'ausilio di un allenatore/istruttore purché sempre nel rispetto della distanza interpersonale;

c) praticare la pesca sportiva (così come definita dal Regolamento CE 302/2009 - «pesca sportiva» una pesca a scopo non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale), anche subacquea, incluse immersioni con apposita attrezzatura, in forma individuale, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore.

4) Sull'arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria, prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare spazi con tavoli, sedie, tende, camper o altri mezzi o attrezzature.

MANDA

- alla società CSP Srl (PEC: civitavecchiaservizipubblici@legalmail.it);

- alla società LE TERME S.r.l. (PEC: letermesrl@pec.it);
- alla ALICENOVA Coop. Soc. ONLUS (PEC: info.alicenova@pec.it);

1) per la riapertura dei parchi gestiti, fermo restando le limitazioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020 con particolare riferimento all'art.1 comma 1) lettere d) ed e);

2) per la messa in atto di tutte le attività propedeutiche (apposizione dispositivi di segnalamento delle distanze contingentamento ingressi e vigilanza), finalizzate a consentire l'ingresso e lo stazionamento dei fruitori, nel rispetto delle limitazioni del DPCM del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza;

Si dà atto che la presente ordinanza dovrà essere trasmessa:

- alla società CSP Srl (PEC: civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it);
- alla società LE TERME S.r.l. (PEC: letermesrl@pec.it);
- alla ALICENOVA Coop. Soc. ONLUS (PEC: info.alicenova@pec.it);
- al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Comando di Polizia Locale;

per quanto di competenza e al fine dell'ottemperanza di quanto disposto nel presente atto;

RACCOMANDA

Alle Forze dell'Ordine e di Polizia presenti sul territorio locale, viste le disposizioni dei Decreti sopra citati di contribuire alle attività di vigilanza relative al rispetto della presente ordinanza e di controllare, in ogni caso, in via generale, il rispetto del c.d criterio di distanza droplet (almeno mt 1,00), allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del COVID 2019;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa anche a:

- Prefetto di Roma;
 - Direzione Regionale Protezione Civile;
 - ASL RM/4;
 - Vigili del Fuoco di Civitavecchia;
 - Protezione civile di Civitavecchia
- Alle elencate Forze di Polizia cittadine per i controlli di competenza: Polizia Locale, Commissariato di PS, Stazione Principale dei Carabinieri, Stazione Porto dei Carabinieri, Carabinieri Forestali, Compagnia GDF, Compagnia ROAN della GDF, Polizia di Frontiera, Polizia Polfer stazione di Civitavecchia, sottosezione Polizia Stradale, Polizia Locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale.

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";

la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia;

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco